

COMUNE DI ROCCAGORGA

Provincia di Latina



REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 IN DATA 12 MAGGIO 2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 IN DATA 29 OTTOBRE 2007*



Art.1

- E' istituito a Roccagorga il Consiglio comunale dei Ragazzi. Esso è l'organismo di rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze che favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alle scelte di programmi ed intervento sulla qualità della vita.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.

Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di fissare le modalità di elezione, di funzionamento e di collegamento con gli organi istituzionali del Comune, del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in conformità dello Statuto Comunale.

Art.2

- L'organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicitare, tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa di Roccagorga, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere, avendo come riferimento le problematiche delle sedute che incidono sulla qualità della vita, le iniziative che fanno riferimento a politiche di ecologia urbana, il progetto di "città possibile" che coinvolge i cittadini nella trasformazione di spazi del centro abitato in luoghi ideali per il gioco e soggiorno di bambini ed adulti, per la trasformazione complessiva dell'ambiente urbano.

Art.3

- Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto da 13 rappresentanti delle scuole elementari e medie di Roccagorga.

Presso la Scuola Media Statale "Anna Frank" saranno eletti 10 (dieci) consiglieri dagli studenti frequentanti le classi 1°, 2° e 3°, così suddivisi (***modificato con deliberazione cc 54 del 29/10/2007***)

- n. 3 appartenenti alle classi 1^ media;
- n. 4 appartenenti alle classi 2^ media;
- n. 3 appartenenti alle classi 3^ media;

Presso la scuola Elementare in Roccagorga saranno eletti n. 2 (due) consiglieri dalle classi 5^.

Presso la scuola Elementare in loc. Prati saranno eletti n. 1 (uno) consiglieri dalle



classi 5[^].

Art.4

– Le operazioni elettorali si svolgeranno nelle rispettive sedi scolastiche in orari diversi da quelli delle lezioni. E' compito degli insegnanti responsabili delle scuole provvedere alle procedure elettorali e comunicare i nominativi degli eletti al Comune di Roccagorga entro il mese di Novembre.

Presso la scuola sono presentate le liste dei candidati, da cui sono eletti i consiglieri sulla base di un programma già precedentemente elaborato.

Art.5

- Il giorno previsto per la votazione, la scuola allestisce uno o più seggi elettorali, dove gli studenti si recano a votare, ponendo nell'urna la scheda riportante non più di due preferenze e scrivendo cognome e nome del candidato prescelto.

Art.6

- Risultano eletti i primi 13 (tredici) studenti che avranno riportato il maggior numero di voti, suddivisi secondo quanto prescritto all'art.3.

Art.7

- Possono partecipare al voto tutti i ragazzi iscritti alle classi 5[^] elementare e 1[^], 2[^] e 3[^] media della scuola.

Art.8

- Prima dell'inizio delle operazioni di voto, presso ogni scuola interessata, viene costituito il seggio elettorale, formato da tre studenti, scelti per sorteggio tra gli stessi elettori: un Presidente e due scrutatori.

I componenti del seggio hanno il compito di:

- insediare il seggio;
- controllare e vidimare le schede elettorali;
- sovrintendere alle operazioni di voto;
- procedere allo spoglio dei voti e redigere il verbale finale.



Art.9

- Il Consiglio Comunale dei ragazzi dura in carica due anni. I rappresentanti sono rieleggibili. Le votazioni si svolgono entro il mese di novembre di ciascun biennio. **(modificato con deliberazione cc 54 del 29/10/2007).**

Art.10

– Alla prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, da tenersi entro un mese dall'elezione, viene eletto il Sindaco dei Ragazzi ed il Vicesindaco, scelti tra i consiglieri eletti.

Il Sindaco dei Ragazzi è presidente del C.C.R. e lo rappresenta; il Vicesindaco ha il compito di coadiuvare e sostituire il Sindaco quando manchi.

Art.11

- La Commissione elettorale, costituita dalla scuola, è così composta:

.- tre insegnanti, uno della scuola elementare e due della scuola media;

- un genitore, componente del Consiglio d'Istituto;

- tanti studenti quante sono le classi 5[^] elementare e 1[^], 2[^] e 3[^] media, scelti all'interno di ciascuna di esse dagli studenti stessi.

Art.12

- La Commissione elettorale ha il compito di verificare la correttezza e la regolarità delle operazioni di voto e di proclamare gli eletti, redigendo l'apposito verbale.

Art.13

- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte durante l'anno del suo mandato. La Sede del Consiglio è l'Auditorium Comunale - Sala Consiliare. Nel caso in cui il Consiglio non riuscisse a completare la discussione di tutti i punti all'ordine del giorno entro l'orario previsto per la chiusura, dovrà ricorrere all'aggiornamento, che avverrà non oltre la settimana successiva. Eventuali convocazioni straordinarie saranno decise dai segretari, anche in seguito a consultazione con i Consiglieri.



Art.14

- Nell'ambito del Consiglio Comunale vengono nominati, con voto segreto, quattro coordinatori, due effettivi e due supplenti. I coordinatori, durante le adunanze consiliari, hanno il compito di:

- presentare e far seguire l'ordine del giorno;
- leggere eventuali relazioni;
- "dare" la parola;
- "moderare" la discussione;
- prenotare gli interventi;
- controllare la durata degli interventi;
- far rispettare le norme del regolamento e garantire lo svolgimento dei lavori;
- sistemare la sala del Consiglio prima e dopo la riunione.

Art.15

- Nell'ambito dello stesso Consiglio vengono nominati due segretari, uno effettivo e l'altro supplente, con voto segreto da farsi nella prima seduta del Consiglio. I segretari, in collaborazione con gli insegnanti e i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, hanno il compito di:

- fare l'appello e comunicare i nomi degli assenti giustificati (le assenze e i ritardi dovranno essere comunicati al segretario della rispettiva scuola);
- stilare l'ordine del giorno (secondo le proposte fatte dai Consiglieri e con possibilità di integrarli);
- trascrivere il materiale prodotto dal Consiglio (relazioni, avvisi, verbali, ecc.);
- indire le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio;
- stilare il verbale di ogni Consiglio.

Art.16

- Per la validità della seduta, in prima convocazione, è necessaria la presenza dei due terzi dei Consiglieri al momento dell'appello. Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale, necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere alla convocazione nella settimana successiva. In caso di seconda convocazione è sufficiente la presenza della metà dei Consiglieri più uno, cioè 7 Consiglieri.



Art.17

- Dopo un numero pari a due assenze ingiustificate o a quattro assenze giustificate, il Consigliere dovrà cedere l'incarico e si procederà a sostituirlo con colui che nella graduatoria dello scrutinio lo segue immediatamente (e così via). In ogni caso, il Consigliere non potrà comunque superare le quattro assenze. La stessa procedura sarà seguita in caso di sostituzione per dimissioni od altra causa.

Art.18

- Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare l'intervento al coordinatore, alzando la mano. Tuttavia ogni Consigliere potrà intervenire su qualsiasi argomento con un massimo di tre interventi della durata di non oltre cinque minuti l'uno.

Art.19

- La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per appello: il Sindaco dei Ragazzi chiederà di esprimere il voto ad ognuno dei Consiglieri, in ordine alfabetico. In casi particolari, il voto potrà essere anche segreto.

Art.20

- Il C.C.R. potrà procedere al proprio interno alla istituzione di commissioni di lavoro su temi che saranno individuati dallo stesso Consiglio. La commissione di lavoro, formata da Consiglieri, potrà avvalersi della collaborazione di educatori, amministratori, esperti, ecc.. Il regolamento delle Commissioni di lavoro avrà le stesse linee di quella consiliare.

Art.21

- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale precisi argomenti per la relativa discussione.

Art.22

- Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà stabilire un collegamento con la scuola elementare e prendere in considerazione le proposte, le iniziative ed i suggerimenti che



potranno pervenire, nelle forme e con le modalità che saranno liberamente concordate in concorso con l'autorità scolastica ed il consiglio di istituto.

Art.23

- Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità nelle procedure identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale Cittadino. Le sedute sono pubbliche.

Art.24

- Al Consiglio Comunale dei ragazzi viene assegnato un budget, da definirsi in fase di definizione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità, da utilizzarsi per il suo funzionamento e per conoscere all'esterno la sua azione. Nell'ambito degli stanziamenti afferenti le materie inerenti la sua attività il Consiglio Comunale dei ragazzi può deliberare iniziative che, ove ratificate dalla Giunta Comunale, costituiscono programma ed obiettivo per i responsabili dei relativi servizi, i quali dovranno assumere il conseguente impegno di spesa.

Art.25

- La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra "eletti" ed "elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.